



**TRIBUNALE DI CASSINO**  
**SEZIONE CIVILE**

R.G.E.I. n.

Il Giudice dell'Esecuzione

letta l'istanza depositata dal creditore precedente;

visto l'art. 624-bis c.p.c;

rilevato che l'istanza proviene dal creditore precedente e che non risultano intervenuti creditori muniti di titolo esecutivo in grado di dare impulso alla procedura (il credito dell'ADER è inferiore all'importo di euro 120.000,00 ex art. 76 bis, DPR 602/1973);

considerato che può ritenersi che debitore abbia prestato il proprio consenso alla sospensione della procedura in ragione dell'accordo raggiunto con il creditore precedente;

rilevato che non è stata precedentemente disposta la sospensione ex art 624 bis c.p.c. della presente procedura esecutiva;

ritenuto che la presente istanza è tempestiva;

[www.astafox.com](http://www.astafox.com)

p.q.m.

SOSPENDE il processo fino al 30.10.2022;

AVVISA che, qualora nel termine di 10 giorni dalla scadenza del suddetto termine non risultasse depositata istanza di fissazione di nuova udienza, l'estinzione opererà di diritto ex art.630 c.p.c.;

AVVISA che, in qualsiasi momento, in caso di richiesta di uno dei creditori munito di titolo, l'ordinanza di sospensione sarà revocata con immediata fissazione dell'udienza per la pronuncia dell'ordinanza di vendita;

AVVISA che non saranno concesse ulteriori sospensioni;

SOSPENDE le attività degli ausiliari, ove in corso, invitandoli a depositare nota spese.

Si comunichi.

Cassino, 29/04/2022

Il G.E. Lorenzo Sandulli